



Piazza San Marco, 63 - C.a.p. 30100

Venezia, 11 novembre 2014

Affare legale 002526/2014

Avvocato UFFICIO ARCHIVIO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Riva de Biasio S.Croce 1299 30135 VENEZIA
Part.nr.: 44869
PEC - drve@postacert.istruzione.it

UFF. SCOLASTICO REG. VENETO - UFF. XI AMBITO
TERR. PER LA PROVINCIA DI TREVISO
Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 31100 TREVISO
Part.nr.: 44870
PEC - usptv@postacert.istruzione.it

Oggetto **CIBIN FEDERICA c/ UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO**
RICORSO DECRETO TRIBUNALE LAVORO PROV. CAUTELARE
Protocollato il 11/11/2014
TRIBUNALE DEL LAVORO TREVISO Udienza il 19/12/2014

Ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., introdotto dall'art. 42 del d. Lgs. n. 80/1998, si trasmette l'allegato ricorso ex art. 700 c.p.c. come sopra qui notificato a codesta Amministrazione, ad istanza del nominato in oggetto.

Poiché nella controversia così introdotta non sembrano essere coinvolte questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, codesto Ufficio potrà stare in giudizio **direttamente** senza il patrocinio della Avvocatura, avvalendosi di propri funzionari muniti di mandato generale o speciale per ciascun affare (art. 417 bis cit. I co.) ed attenendosi alle istruzioni contenute nell'allegato foglio.

Allo stato, si archivia l'affare.

L'Avvocato Distrettuale

Avv. Maria Rosaria Cozzuto

Si chiede di indicare, nella corrispondenza, l'indirizzo completo di codesta Amministrazione, comprensivo di CAP, fax ed e-mail cui inviare le comunicazioni ed il nominativo del funzionario referente.

Si informa che al predetto indirizzo e-mail verranno trasmesse le mere comunicazioni e le semplici richieste di notizie e/o documenti.

Si informa, altresì, che le richieste telefoniche di informazioni sugli sviluppi della questione trattata dovranno essere limitate a casi di particolare urgenza, dovendosi di regola fare ricorso alla posta elettronica certificata sotto indicata.

Avvocato incaricato

UFFICIO ARCHIVIO

E-mail

venezia@mailcert.avvocaturastato.it

Tel

041-2401011

Fax

041-5224105

RECIME E PE **ORIGINALE**

Avv. FRANCESCO LEONE
CARITÀ DI VILLORBA (TV) - VIA DELLA LIBERTÀ N. 1
TEL. 0422.263944 - 0422.910833
Email: studiolegaleleone@yahoo.it
C.F.: LNE FNC 74H18 L407S
PEC francescoleone@pec.ordineavvocatitreviso.it

Mandato: il sottoscritto CIBIN FEDERICA, delega a rappresentarlo e difenderlo anche disgiuntamente in ogni fase e grado del presente procedimento e nei relativi giudizi di convalida e di esecuzione, con incidenti e opposizioni gli avv. Francesco Leone del Foro di Treviso conferendo loro ogni potere di legge e d'uso, con quelli di esigere, riscuotere, quietanzare, transigere, conciliare, unciare agli atti ed accettarne la rinuncia, chiamare terzi in causa, proporre impugnazioni, eleggere domicili, nominare, revocare e sostituire a sé altri procuratori. Il sottoscritto dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/03 di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presta conseguentemente il consenso al loro trattamento, dichiarando di aver avuto conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati sensibili di cui alla normativa citata, e di essere stato messo a conoscenza dei diritti di cui all'art. 7 della medesima normativa. Eleggo domicilio presso lo studio dell'avv. Francesco Leone sito in Carità di Villorba (TV) via della Libertà n. 1 CIBIN FEDERICA

2-4485/1624
TRIBUNALE DI TREVISO
Cancelleria Lavoro
17 OTT. 2014
Delegato Cancellaria

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA
EX ART. 700 C.P.C.

La prof.ssa CIBIN FEDERICA (

sede attuale di servizio presso O.M.C. Collegio Vescovile Pio X avente sede legale in TREVISO Borgo Cavour n. 40, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Leone (C.F. LNE FNC 74H18 L 407S) del Foro di Treviso, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Leone sito in Carità di Villorba (TV) via della Libertà n. 1, autorizzando le comunicazioni e le notificazioni alla PEC francescoleone@pec.ordineavvocatitreviso.it od al fax 0422.910833 giusta mandato a margine del presente atto,

premessso

1. Che la ricorrente ha partecipato alla sessione riservata di esami indetta ex art. 2 IV co. Legge 03.05.1999 n. 124 ed è stata inserita dal Provveditore agli Studi della Provincia di Treviso nell'elenco alfabetico degli abilitati all'insegnamento delle scuole ed istituti di istruzione secondaria in data 13.05.2000 per la classe A051 Lettere, Latino nei Licei ed Ist. con il punteggio 66,40/100 (doc. 1);
2. che la ricorrente è inserita nella graduatorie permanenti della provincia di Treviso dal 2000, con punti 78 nella classe di concorso

Federica CIBIN
La firma è autentica.

AVVOCATO STATO
VENEZIA
11.10.2014
AVV.

- d. Dal 26.09.01 al 30.06.02 presso I.C. Sc. Media di Volpago del Montello (TV) **(doc. 16)**;
- e. Dal 02.09.02 al 30.06.02 presso Liceo Scientifico Collegio Pio X di Treviso **(doc. 17)**;
- f. Dal 01.09.02 al 31.08.03 presso Liceo Scientifico Collegio Pio X di Treviso **(doc. 18)**;
- g. Dal 01.09.03 al 31.08.04 presso Liceo Scientifico Collegio Pio X di Treviso **(doc. 19)**;
- h. Dal 14.01.08 al 28.01.08 presso Scuola Media Istrana **(doc. 20)**;
- i. Dal 28.02.08 al 29.08.08 presso Liceo Scientifico Berto di Mogliano Veneto (TV) **(doc. da 21 a 25)**;
- j. Dal 01.09.08 a oggi, A.S. 2013 - 2014, presso Liceo Scientifico Collegio Pio X di Treviso **(doc. da 26 a 33)**;
9. che dal 2004 ad oggi la ricorrente non è inserita nelle graduatorie ad esaurimento;
10. che, con racc. a.r. 07.04.14, la sig.ra CIBIN ha diffidato il MIUR ed ha richiesto l'inserimento nelle G.A.E. della Provincia di Treviso per la classe di concorso A050 ed A051, in vista della prossima pubblicazione del decreto per l'aggiornamento delle G.A.E. **(doc. 34)**;
11. che la ricorrente ha presentato domanda di aggiornamento e/o permanenza e/o trasferimento, ai sensi del D.M. 01.04.2014 n. 235 per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di III fascia per la provincia di Treviso **(doc. 35)**;

1. Il primo è quello del **concorso**, nella duplice forma del concorso ordinario e del concorso riservato.
2. Il secondo canale, invece, è quello dello **scorrimento delle graduatorie provinciali degli abilitati**, qualificate dall'art. 401 D.lgs. n. 297/1994 alla stregua di **graduatorie permanenti** e successivamente trasformati in **graduatorie ad esaurimento** dall'art. 1 comma 605 lett. c) Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Esaminiamo, più nel dettaglio, questo secondo canale.

L'art. 399 D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, come modificato dall'art. 1 legge n. 124/1999, stabilisce che *"L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo*

essere inseriti docenti che abbiano già superato un precedente concorso per esami e titoli - senza risultarne vincitori, ma solo idonei e conseguendo in tal modo l'abilitazione all'insegnamento ai sensi dello stesso D.lgs. n. 297 del 1994 art. 400 - e vantino un periodo di servizio di almeno 360 giorni: nel primo caso il docente ottiene l'abilitazione e, se collocato in graduatoria in posizione utile rispetto al contingente dei posti, ottiene anche l'immissione nei ruoli con conseguente assunzione a tempo indeterminato, mentre, nel secondo caso, la procedura concorsuale si articola in due fasi della quali la prima è costituita dal conseguimento dell'abilitazione (o con una sessione riservata oppure con il concorso ordinario) e la successiva con l'inserimento nelle graduatorie permanenti" (Cass. Civ. Sez. lav.03 ottobre 2006 n. 21298).

La trasformazione in elenchi ad esaurimento è avvenuta per effetto dell'art. 1 co. 605 lett. c) Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. Finanziaria 2007).

La trasformazione è entrata in vigore **dal 1° gennaio 2007** ed avrebbe dovuto portare ad un graduale assorbimento del fenomeno del precariato anche per il tramite della *"definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze e con la presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente"* (art. 1 co. 605 Legge 27 dicembre 2006 n.

296)

L'intenzione del legislatore, dunque, era quella di impedire il costante accrescimento del numero degli aspiranti che, di un anno in anno, entravano nelle graduatorie permanenti e, al tempo stesso, era diretta a dare una risposta alle legittime aspirazioni del precariato storico attraverso un piano di assunzioni volta a ridurre sensibilmente il numero.

Nulla prevede la legge circa l'esclusione o la cancellazione da dette graduatorie.

A partire dall'A.S. 2005/2006, **l'aggiornamento** delle graduatorie, inizialmente effettuato con cadenza annuale, viene effettuato **con cadenza biennale**, così come previsto dall'art. 1 co. 4 D.L. n. 97/2004.

Avv. FRANCESCO LEONE

Infatti, per effetto dell'aggiornamento delle graduatorie, i docenti già esclusi dalle graduatorie degli anni precedenti all'ultimo aggiornamento, per effetto della citata norma, possono chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

Trattasi di norma che, sebbene dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è ritenuta tuttora in vigore anche in seguito alla trasformazione delle stesse in graduatorie ad esaurimento ex art. 1 co. 605 lett. c) Legge n. 296/06.

La norma citata risulta richiamata anche da disposizioni vigenti (D.M. 42/09 e DM 44/11) **(doc.ti 37 e 38)**.

Anche la giurisprudenza si è espressa in tal senso *"questo giudice aderisce alle diffuse e convincenti argomentazioni della sentenza n. 21793/10 TAR Lazio (doc. 6 ric.), richiamata nella sentenza 5874/11 TAR Lazio (doc. 3 con.) in tema di effetto decadenza derivante dall'omessa presentazione della domanda di aggiornamento nel termine previsto dal D.M. 42/09. Tale pronuncia, sulla base di complessiva lettura della disciplina in materia, diretta ad offrire una corretta interpretazione esegetica della portata delle norme, afferma che l'omissione della domanda comporta sì l'esclusione da una graduatoria, ma che la cancellazione non è assoluta, potendo l'interessato, nonostante la mancata tempestiva domanda di conferma, dichiarare con successiva domanda di voler essere incluso"* (Tribunale Firenze, 17 maggio 2013) **(doc. 39)**.

Pertanto, alla luce delle precedenti considerazioni ed alla luce della giurisprudenza formatasi in modo granitico sul punto, sia il D.M.

Avv. FRANCESCO LEONE

Da ultimo, in data 01.04.2014, è stato emanato il D.M. 235/2014 per l'aggiornamento delle G.A.E. per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 (**doc. 43**).

Anche per tale D.M. si ripetono le stesse censure mosse ai precedenti.

Occorre, infine, sottolineare che la sentenza n. 3658 del 14 luglio 2014 del Consiglio di Stato è intervenuta sull'esclusione dalle Graduatorie ad esaurimento di alcuni docenti che **non avevano presentato domanda** di aggiornamento nei tempi previsti dal decreto M.I.U.R.

I Giudici, respingendo un ricorso in appello proposto dal MIUR, hanno affermato il principio per cui *"con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno ommesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima"*.

Non è conforme, quindi, a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione, l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata ed ulteriore manifestazione di detta volontà.

Quindi, i destinatari della detta normativa potevano ottenere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, sebbene prima non fossero mai stati inclusi, non avendone titolo.

I citati DD.MM., anche l'ultimo D.M. 235/2014, inoltre, risultano in contrasto con l'art. 97 Cost., trattandosi di fonti di diritto di rango secondario, emanati in palese contrasto con una norma di rango primario, per giunta in vigore da ben 27 anni.

Conseguentemente, la ricorrente - per effetto del mancato reinserimento nelle graduatorie *de quibus* - non ha potuto essere tratta dalle graduatorie ad esaurimento, vigenti per gli AA.SS. 2011/2014 e, ad oggi, risulta esclusa anche per il triennio 2014/2017, per ottenere un posto a tempo determinato o, eventualmente, l'immissione in ruolo.

La deducente, infatti, è riuscita ad ottenere contratti a tempo determinato con istituti parificati, ma non ha potuto ambire ad un posto nel settore pubblico.

SUL FUMUS BONI IURIS

50 Il *fumus boni iuris* risulta chiaramente dall'esposizione precedente, nonché dalle pronunce dei Tribunali di Treviso, Latina, Firenze e Roma, i quali, all'unisono, hanno statuito a favore dell'immediato reinserimento del personale docente cancellato dalle G.A.E., come previsto dalla legge.

La ricorrente è titolare del diritto ad essere inserita nelle graduatorie ad esaurimento, con la disapplicazione del D.M. 44/2011, del D.M. 53/2012 e del D.M. 235/2014, che non prevedono la possibilità di reinserimento nella G.A.E. del personale docente ed educativo, già inserito nelle suddette graduatorie, che, in occasione di precedenti aggiornamenti, non

I tempi stretti rendono inconciliabile la procedura ordinaria con la tutela del diritto della ricorrente.

Infatti, agire con ricorso ordinario per ottenere il reinserimento in graduatorie ad esaurimento presuppone tempi che non sono compatibili con la prossima apertura delle graduatorie stesse.

Nella successiva causa di merito, pertanto, si agirà per ottenere una sentenza che, previa conferma del provvedimento cautelare disposto anche *inaudita altera parte* per i motivi espressi in precedenza e previo accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento dell'inserimento in graduatoria, ordini alla P.A. competente di emanare gli atti necessari al reinserimento come sopra individuato nonché all'aggiornamento del punteggio della ricorrente in base ai servizi prestati *medio tempore* (vale a dire dall'esclusione dalle G.A.E. fino alla futura reimmissione) al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti e *patendi* dalla ricorrente a causa ed in conseguenza dell'esclusione dalle G.A.E.

* * * * *

Tanto premesso, la sig.ra CIBIN FEDERICA, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento dei danni subiti e *subendi*,

RICORRE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Treviso, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché

IN VIA CAUTELARE

permanenza ed era stata cancellata dalla graduatoria e, in particolar modo, nelle graduatorie ad esaurimento, così come aggiornate ai sensi degli atti impugnati;

- Accertare l'illegittimità e conseguentemente disapplicare le graduatorie ad esaurimento bandite per il triennio 2011/2014 e/o 2014/2017, così come formate nell'ambito della Provincia di Treviso senza contemplare la ricorrente;

- Per l'effetto, condannare la P.A. resistente ad inserire immediatamente, con riferimento al triennio 2011/2014 o 2014/2017 od all'atto del successivo aggiornamento delle G.A.E., la sig.ra Cibin Federica per la classe di concorso A051 e A050 della Provincia di Treviso sia per i contratti a tempo determinato che indeterminato;

Voglia, altresì, condannare la P.A. resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale sofferto dalla ricorrente a causa dell'illegittima esclusione.

IN OGNI CASO

Spese di lite completamente rifeuse.

IN ISTRUTTORIA

Si chiede prova per testi sui punti da 1 a 15, di cui in premessa da intendersi preceduti dalla dizione "Vero che".

Si indicano a testi:

- Prof. Salvatore AUCI dello SNALS di Treviso.

- Responsabile, legale rappresentante *pro tempore* dell'Istituto Pio X di Treviso.

Avv. FRANCESCO LEONE

41.	D.M. 53/2012	42.	Tribunale di Treviso
43.	D.M. 235/2014	44.	CCNL SCUOLA
45.	AGIDAE		

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115 del 30/05/2002, e successive modificazioni, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato ed è dovuto il contributo unificato di € 259,00.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133, 134, 176 e 183 VI co. c.p.c., si dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni presso l'Avv. Francesco Leone al numero di fax 0422.910833 o indirizzo pec e-mail: francescoleone@pec.ordineavvocatitreviso.it.

Treviso, 7 ottobre 2014

Con osservanza.


Avv. Francesco Leone

IL PROCEDIMENTO R.G. 1465/14
E' ASSEGNATO PER TABELLAZIONE
AL GIUDICE DOTT. Belli
TREVISO, 17 OTT. 2014

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Michele MARSALE

E' copia conforme all'originale

Treviso,
IL CANCELLIERE



Avv. FRANCESCO LEONE

CARITÀ DI VILLORBA (TV) – VIA DELLA LIBERTÀ N. 1


TEL. 0422.263944 – FAX 0422.910833

Email: studiolegaleleone@yahoo.it

francescoleone@pec.ordineavvocatitrevise.it

A richiesta dell'avv. Francesco Leone, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche del Tribunale di Treviso ho notificato copia conforme del ricorso ex art. 700 c.p.c. R.G. 1495/14 e del pedissequo decreto 24.10.2014 a:

1. il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITÀ e della RICERCA (C.F. 80185250588)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia domiciliataria per legge nella sua sede di Venezia, in Piazza San Marco n. 63, ivi mediante consegna fattane a



2. **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO (C.F.: 80015150271)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale Riva de Biasio S. Croce 1299 - 30135 Venezia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia domiciliataria per legge nella sua sede di Venezia, in Piazza San Marco n. 63, ivi mediante consegna fattane a

Allegato alla nota

Vorrà Codesta Amministrazione provvedere a verificare se il ricorrente abbia formulato anche conclusioni di merito (art. 669 octies, sesto co., cpc) e – nel caso negativo - chiedere che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

Ove ritenga di proporre reclamo avverso il provvedimento cautelare sfavorevole che sia emesso dal Giudice del Lavoro, si fa presente che – per ormai consolidata giurisprudenza – anche il reclamo può essere proposto direttamente da codesta Amministrazione.

Si avverte inoltre che – ove il giudizio si concluda con esito sfavorevole (anche dopo l'eventuale reclamo) e semprechè il giudice non abbia fissato il termine per l'instaurazione del giudizio di merito – sarà necessario valutare l'opportunità di proporre (anche ai sensi dell'art. 417 bis) il giudizio di merito, in quanto il provvedimento mantiene efficacia a tempo indeterminato.